

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6465 del 10/12/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta PEI Srl per impianto ubicato in VIA TORRETTA n. 32, Comune di CALDERARA DI RENO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6711 del 10/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta PEI Srl per impianto ubicato in VIA TORRETTA n. 32, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta PEI Srl per l'impianto, destinato ad attività di Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili, ubicato in VIA TORRETTA n. 32, Comune di CALDERARA DI RENO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta PEI Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta PEI Srl, C.F. 02894991203, P.IVA 02894991203, con sede legale a CALDERARA DI RENO, in VIA TORRETTA n. 32, per l'impianto sito a CALDERARA DI RENO (BO), in VIA TORRETTA n. 32, ha presentato, nella persona di Claudio Benini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO in data 19/07/2018 al Prot.n. 18650, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

(Soggetto competente Comune);

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23-07-2018 al Prot. n. PGB0_2018_17083 , Pratica SINADOC 24210/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CALDERARA DI RENO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Contributo istruttorio del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alle emissioni in atmosfera Distretto URBANO (PGB0-2018-26814 del 14/11/2018);
- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto URBANO (PGB0-2018-26814 del 14/11/2018);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di CALDERARA DI RENO (PGB0_2018_28215 del 30-11-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CALDERARA DI RENO (PGB0_2018_28215 del 30-11-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune); - Art. 9 Tariffario -- pari a euro 0.00
- Allegato B-Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.01 - Emissioni in atmosfera da impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q minore di 100.000

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Nmc/h pari a euro 296.0;

- Allegato C-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 10/12/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta PEI Srl, ubicato in VIA TORRETTA n. 32,
Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte

Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di CALDERARA DI RENO :

- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con parere favorevole PGBO_2018_28215 del 30-11-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Sinadoc n. 24210/2018

Documento redatto in data 10/12/2018

Autorizzazione Unica Ambientale

PEI Srl - Comune di Calderara di Reno - via Torretta n° 32

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili svolta dalla società PEI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Torretta n° 32, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PEI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: CAPPASPIRANTE

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di impianto ed i controlli saranno effettuati sulla base di un registro avente le pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, ove dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime e di collanti utilizzati nelle lavorazioni di cui punti di emissione E2, E3 ed E5.

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: PIASTRATERMICA

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di impianto ed i controlli saranno effettuati sulla base di un registro avente le pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, ove dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime e di collanti utilizzati nelle lavorazioni di cui punti di emissione E2, E3 ed E5.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: ASSEMBLAGGIO ED INCOLLAGGIO

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

Non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di impianto ed i controlli saranno effettuati sulla base di un registro avente le pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, ove dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime e di collanti utilizzati nelle lavorazioni di cui punti di emissione E2, E3 ed E5.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per

assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Tutte le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PEI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta PEI Srl, ubicato in VIA TORRETTA n. 32,
Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Fabrizio Gamberini, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di CALDERARA DI RENO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di CALDERARA DI RENO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 30-11-2018 con prot. PGB0_2018_28215 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di URBANO, pervenuto in data 14/11/2018 con prot. n. PGB0-2018-26814;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con nulla osta prot. PGB0_2018_28215 del 30-11-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Fabrizio Gamberini, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 24210/2018

Documento redatto in data 10/12/2018



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **29578**
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/23/0**
Rif. Prot. n. **2018/18761**
S.U.A.P 18649/2018

Calderara di Reno, lì 30/11/2018

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna
aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA (NUOVA), EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FORMA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.269 DLGS. 152/2006 (MODIFICA SOSTANZIALE) E IMPATTO ACUSTICO (NUOVA) PRESENTATA DA BENINI CLAUDIO PER CONTO DELLA DITTA "P.E.I. SRL" C.F./P.I.02894991203, DI VIA TORRETTA N. 32 IN CALDERARA DI RENO (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (nuova), emissioni in atmosfera in forma ordinaria ai sensi dell'art.269 dlgs. 152/2006 (modifica sostanziale) e impatto acustico (nuova), provenienti dall'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di protezione per apparecchiature, parti mobili ed ingranaggi, sita in via Torretta, 32 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 19/07/2018 - al prot. n. 18649 dalla Ditta P.E.I. Srl con sede in Calderara di Reno Via Torretta n. 32 C.F./P.I.02894991203, legalmente rappresentata da Tabellini Giorgio C.F. TBLGRG44A31G467Q;

Vista la relazione tecnica richiesta ad ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 28419 del 16/11/2018) relativamente alla valutazione dell'impatto acustico che condivide le conclusioni della relazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si evince il pieno rispetto del livello sonoro di immissione assoluta e differenziale, si è valutato esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Dato atto del silenzio assenso da parte di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica in merito all'espressione del proprio parere sul rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche;

Considerato che gli scarichi oggetto del presente nulla osta, provenienti dai bagni dei fabbricati e zona uffici del capannone recapitano in fossa biologica e fossa Imhoff, prima di finire nel convogliamento del condotto che recapita verso la pubblica fognatura;



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Preso atto del parere di competenza ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 28419 del 16/11/2018) relativamente alla matrice delle emissioni in atmosfera in forma ordinaria prodotte dall'attività della ditta in oggetto;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta P.E.I. Srl, a seguito della relazione e delle indagini ambientali effettuate per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle lavorazioni e sorgenti sonore del proprio stabilimento, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via Torretta 32.

MATRICE SCARICHI: alla Ditta P.E.I. Srl, per lo scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento sito in Via Torretta 32, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici e di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano (pervenuto al Protocollo Generale in data 31/10/2018 col n. 26986) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n.



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.